

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1897-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1897

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria»

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze
(FORMICA)

di concerto col Ministro dell'Interno
(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro
(CARLI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(PRANDINI)

col Ministro dell'Ambiente
(RUFFOLO)

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane
(CONTE)

comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati al titolo I, capo II, libro III, del codice civile sono destinati al conseguimento delle finalità proprie degli enti, organi ed uffici cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e alla loro specifica destinazione.

2. A tali fini, i beni di cui al comma 1 con la sola esclusione del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, possono, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge, formare oggetto di alienazione o permuta o altri atti di utilizzazione.

Art. 2.

1. I beni di cui all'articolo 1 non sono suscettibili di espropriazione per pubblica utilità nè soggetti ad usucapione e possono essere tutelati in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile, dagli organi che li gestiscono.

2. Alle Intendenze di finanza, agli Uffici tecnici erariali ed agli altri Uffici centrali e periferici competenti secondo specifiche disposizioni di legge, spetta il compito, con le connesse responsabilità, di verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza dei più corretti criteri di gestione e l'effettiva produttività dei beni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle finanze, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, vengono emanate le relative disposizioni sui criteri e sulle modalità di riscossione dei canoni, nonchè sulla competenza e sull'utilizzo di altri organi dello Stato per l'attività di polizia demaniale.

Art. 3.

1. I direttori generali competenti, sotto la propria responsabilità, ai fini della programmazione generale dell'utilizzo delle risorse patrimoniali dello Stato, comunicano entro il mese di febbraio di ciascun anno al Ministro delle finanze le dismissioni d'uso e le disponibilità che si verificheranno nell'anno successivo nonchè formulano le richieste di assegnazioni.

2. Il Ministro delle finanze, valutate le esigenze delle singole Amministrazioni, formula un piano di utilizzazione che sottopone all'esame di un Comitato interministeriale composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Il Ministro delle finanze, sulla base del parere espresso dal Comitato, dispone l'assegnazione ed autorizza, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i problemi delle aree urbane, gli eventuali programmi di acquisizione di nuovi beni per fini istituzionali non soddisfacibili con l'utilizzo dei beni disponibili.

4. Ferme rimanendo le competenze attualmente spettanti al Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia pubblica, il programma di acquisizione, anche mediante permuta, di nuovi beni, viene attuato dal Ministero delle finanze, utilizzando le disponibilità iscritte anche in conto residui al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero stesso, con le modalità e procedure di cui all'articolo 8, dal settimo all'undicesimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 4.

1. I beni previsti dall'articolo 1, comma 1, non suscettibili di utilizzazione diretta da parte delle Amministrazioni ed Aziende autonome possono essere dismessi, mediante procedure

stabilite con regolamento, da approvare, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per i problemi delle aree urbane.

2. In tale regolamento dovrà essere previsto quanto segue:

a) l'individuazione dei beni da dismettere è eseguita dal Ministero delle finanze, sentito il comitato dei garanti di cui all'articolo 5;

b) le procedure di dismissione, anche mediante permuta o conferimento in società a prevalente partecipazione pubblica, sono effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) il valore di dismissione è stabilito secondo criteri predeterminati in via generale con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi previo parere del comitato dei garanti;

d) costituiscono titolo preferenziale per l'acquisto il requisito di affidabilità fiscale nonché la richiesta di provvedere all'acquisto, di beni o di azioni, mediante conversione di titoli del debito pubblico;

e) l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporta anche la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscano l'utilizzazione ad usi collettivi o sociali.

3. Il Ministero delle finanze può affidare in gestione ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale i beni indicati nel comma 1, mediante stipula, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, di apposita convenzione. L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo criteri di trasparenza ed economicità ed in conformità agli obiettivi fissati dal Ministero delle finanze e sotto la vigilanza del Ministero stesso.

4. Tutti gli atti e contratti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di

valore degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

5. Per le cessioni e le prestazioni di servizio derivanti dagli atti di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito un comitato di garanti composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'Avvocato generale dello Stato e dal Ragioniere generale dello Stato.

Art. 6.

1. La disposizione prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, trova applicazione nei confronti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle recate dal presente articolo.